



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SUSEGANA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

AA. SS. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022

**RINNOVO DEI TITOLO V (PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE E FORME DI FLESSIBILITÀ), Capo 2,
art. 24 E DEL TITOLO VI (TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO)
PER L'A. S. 2021/2022**

Il giorno 22 dicembre 2021, alle ore 9:30, nell'ufficio di presidenza della Scuola Secondaria di 1° grado dell'IC di Susegana,

VISTA l'ipotesi di accordo sottoscritta in data 26 novembre 2021, alle ore 12:00;

CONSIDERATO che sono trascorsi più di quindici giorni senza rilievi da parte dei Revisori dei Conti sulla suddetta ipotesi di contratto integrativo di istituto, inviata all'organo di controllo in data 03.12.2021 (prot. 8509), ai sensi dell'art. 7, c. 8 del CCNL – Istruzione e Ricerca del 19.04.2018,

SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO.

Sono presenti:

a. per la parte pubblica il DS Angela Morgese

angela morgese

b. per la RSU d'Istituto i sigg.

Barbara Barro

barbara barro

Giuliana Parianotti

giuliana parianotti

c. per i Sindacati Territoriali i sigg.

CISL SCUOLA
Anna Lucia Tamborrini
(delegata)

anna lucia tamborrini

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO 2019-22

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità, campo di applicazione, durata e verifica dell'attuazione

1. Il presente Contratto Integrativo è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio scolastico mediante una organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA dell'istituto basata sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle competenze professionali. L'accordo intende incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi innovativi in atto e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori dell'istituzione scolastica.
2. Il presente contratto, sottoscritto tra la DS Angela Morgese dell'IC di Susegana e la delegazione sindacale, si applica a tutto il personale, docente ed ATA, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, dell'Istituto Comprensivo di Susegana.
3. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per il triennio 2019-22, quanto alla parte normativa, e per l'anno scolastico 2019-2020 per la parte economica.
4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.
5. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'Istituto avrà luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata, da tenersi entro il 30 giugno 2020.

Titolo II RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI Capo I - Relazioni sindacali

Art. 2 – Strumenti delle relazioni sindacali


1. Il sistema delle relazioni sindacali d'Istituto si articola in:
 - a. partecipazione, a sua vota distinta in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, comprensiva dell'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 3 – Informazione

1. Costituiscono oggetto di informazione le materie previste dal CCNL istruzione e ricerca 2016-2018:
 - b. le materie oggetto di contrattazione e confronto (art. 5, comma 4);
 - c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22, comma 9, alinea b1);
 - d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22, comma 9, alinea b2).
2. Il Dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 4 – Confronto

1. Costituiscono oggetto di confronto le materie previste dal CCNL istruzione e ricerca 2016-2018:
 - a. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA (art. 22, comma 8, lettera b1);
 - b. i criteri per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22, comma 8, lettera b1);



- c. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22, comma 8 lettera b2);
- d. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22, comma 8, lettera b3);
- e. la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e l'individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e dei fenomeni di *burn-out* (art. 22, comma 8, lettera b4).

Art. 5 – Contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'Istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. Costituiscono oggetto del presente contratto collettivo integrativo le materie previste dall'art. 22, comma 4 del CCNL istruzione e ricerca 2016-2018:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (alinea c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'Istituto (alinea c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinata alla remunerazione del personale (alinea c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (alinea c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati (alinea c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (alinea c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (alinea c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (il c.d. diritto alla disconnessione - alinea c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (alinea c9).
3. La contrattazione collettiva integrativa di Istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'Istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo alla sospensione dell'esecuzione parziale o totale del contratto in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

Art. 6 – Interpretazione autentica

1. L'interpretazione autentica d'Istituto è inclusa nella contrattazione.
2. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
3. Le parti si incontrano entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi successivi alla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente l'interpretazione da dare alle clausole controverse. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di 30 (trenta) giorni dall'inizio delle trattative.
4. Delle risultanze delle sessioni di interpretazione autentica viene redatto verbale.
5. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo sostituisce le clausole controverse ed ha valore fin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Capo II - Diritti sindacali

Art. 7 – Attività sindacale

La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. e delle Confederazioni rappresentative ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 commi 1 e 2 del D. Lgs. 165/2001 dispongono di un proprio Albo sindacale.

1. Le parti sindacali di cui al comma 1 sono responsabili dell'affissione all'Albo dei documenti relativi all'attività sindacale.
1. L'Albo è situato nel corridoio della segreteria e presso ogni plesso.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 3 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'attribuzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale da individuare di volta in volta.
4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.
5. Alla sola RSU è consentito l'uso gratuito di telefono e di altre attrezzature tecnologiche (computer con l'accesso a posta elettronica e a reti telematiche), compatibilmente con la normale funzionalità degli uffici, oltre che del fotocopiatore della segreteria, previo accordo con il dirigente se le copie superano le 20 unità.

Art. 8 – Rapporti tra la RSU e il Dirigente

1. Entro 15 (quindici) giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui la stessa è titolare.
2. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione invitando i componenti di parte sindacale a parteciparvi, di norma con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.
3. La RSU può avanzare richiesta di incontro con il Dirigente. Di norma, e salvo elementi ostativi, il Dirigente indice la riunione entro 5 (cinque) giorni dall'acquisizione della richiesta.

Art. 9 – Assemblee sindacali in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del vigente CCNL di comparto.
2. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con il Dirigente, per 10 (dieci) ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
3. Per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
4. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisito.
5. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico, con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 (due) ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica nell'ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di complessive 10 (dieci) ore pro capite in ciascun anno scolastico,
7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 7 (sette) giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, al Dirigente dell'Istituto interessato dall'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle

successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.

8. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno cinque giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
9. Per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente, il Dirigente sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio.
10. Nei casi in cui in un edificio scolastico o in una sede tutti i docenti abbiano dato adesione preventiva alla partecipazione all'assemblea, per prioritarie ragioni di sorveglianza degli allievi comunque presenti a scuola nonostante gli avvisi alle famiglie, il Dirigente o, in sua vece, il collaboratore (ex vicario), o, in sua vece, il referente di sede, individua a turno il docente o i docenti necessari a garantire il servizio minimo di sorveglianza, rinunciando a partecipare all'assemblea.
11. Qualora non si dia luogo alla totale interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, per garantire il servizio essenziale dovranno rimanere in servizio n° 1 collaboratore scolastico per ogni sede e n° 1 unità di personale amministrativo. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.
12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applicano le stesse procedure previste per l'indizione di assemblee in orario di lavoro, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con il Dirigente l'uso dei locali.
13. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista, rispettivamente, nella classe o nel settore di competenza.
14. Per quanto non previsto dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017.

Art. 10 — Determinazione del contingente necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal Dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
3. In caso di sciopero, per garantire i servizi minimi essenziali saranno adibite le seguenti 6 unità di personale ATA:
 - un Assistente amministrativo;
 - il DSGA (o, in sua vece, un Assistente Amministrativo dell'Ufficio Contabilità) nel caso in cui lo sciopero coincida con eventuali termini perentori il cui mancato adempimento comporti responsabilità da parte dell'Istituzione scolastica verso terzi;
 - 4 Collaboratori scolastici.
4. La scelta del personale ATA che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal DSGA, a ciò delegato dal Dirigente, o, in caso di adesione di questi allo sciopero, dal dirigente stesso, tenendo conto della disponibilità degli interessati e, in mancanza o se in numero non sufficiente, del criterio della rotazione.



5. La rotazione avviene secondo l'ordine alfabetico del cognome e partendo dal lavoratore successivo all'ultimo collega storicamente individuato.

Art. 11 – Permessi sindacali retribuiti

1. Nei limiti della durata del rapporto di lavoro, spettano ai componenti della RSU di Istituto complessivamente permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti dalla RSU, che provvede autonomamente alla ripartizione tra i propri componenti, nel rispetto del tetto massimo comunicato dal Dirigente.
3. Per la fruizione effettiva del permesso retribuito è obbligatoria la preventiva comunicazione al Dirigente, ovvero in sua mancanza al collaboratore (ex vicario), con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo. È onere di chi chiede il permesso retribuito indicare i presupposti o le condizioni che ne consentono la fruizione.

Art. 12 – Permessi sindacali non retribuiti

1. Spettano inoltre permessi sindacali non retribuiti ai componenti della RSU e ai dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative e non siano collocati in distacco o aspettativa.
2. Le associazioni sindacali rappresentative entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto indicano per iscritto all'Istituzione scolastica i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle prerogative e libertà sindacali di cui al comma 1, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura di 8 (otto) giorni l'anno.
3. Per l'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente. In mancanza il permesso può essere occasionalmente negato.
4. Della fruizione del permesso sindacale va previamente data comunicazione al Dirigente da parte dell'organizzazione sindacale in forma scritta, acquisita dall'Istituzione scolastica almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima.
5. La verifica dell'effettiva e regolare utilizzazione dei permessi sindacali non retribuiti rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza del beneficiario.

Art. 13 – Referendum

1. Prima della stipula definitiva del Contratto Integrativo d'Istituto, la RSU può indire un referendum tra tutti i lavoratori dell'Istituto.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 14 – Diritto di accesso agli atti

1. I componenti della RSU hanno diritto di accedere agli atti della scuola su tutte le materie di cui all'art. 22, comma 4, lettera c) e comma 8, lettera b) del vigente CCNL, compatibilmente con la normativa di tutela dei dati personali e secondo le procedure del vigente Regolamento per l'accesso (DPR 186/2006).
2. Il rilascio di copia degli atti richiesti avviene con l'addebito dei costi in caso di duplicazione, ricerca d'archivio e mascheratura degli eventuali dati personali e sensibili, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla acquisizione a protocollo della richiesta (salvo manifesta impossibilità).

Art. 15 – Trasparenza

1. I prospetti di ripartizione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, aggregati ed articolati per voce e tipologia di progetto o intervento, sono pubblici e riportano le unità di personale utilizzato, le attività, le ore,



ma non i relativi importi economici individuali, in quanto non previsto da precise norme in materia di rapporto di lavoro, tale da superare la tutela della riservatezza.

2. Secondo la pronuncia del Garante per la protezione dei dati personali 7.10.2014 prot. 28510/90946, le informazioni concernenti compensi accessori corrisposti al personale nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo di Istituto potranno essere oggetto di comunicazione sindacale solo in forma aggregata, indicando l'importo complessivo, eventualmente per "fasce" o "qualifiche"; non potranno invece essere oggetto di comunicazione gli importi dei compensi riferibili a singoli lavoratori individuabili.
3. Tutta la procedura di attribuzione individuale delle premialità per il merito dei docenti di cui all'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 è soggetta a:
 - a) pubblicità preventiva, consistente nella pubblicazione dei criteri di attribuzione all'Albo e nel sito dell'Istituto;
 - b) pubblicità successiva, consistente nel render conto in forme anonime e con pubblicazione di dati aggregati che non permettano di risalire al nominativo degli effettivi destinatari del compenso individuale (questo in ossequio al preciso dettato in tal senso del garante della Privacy).

Delle medesime informazioni verrà data comunicazione alla RSU di Istituto.

Titolo III

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 16 - Attuazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19

1. Il dirigente assume le disposizioni per l'attuazione delle misure previste dalla normativa vigente in materia di contrasto e di contenimento della diffusione del virus Covid-19 in applicazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione e dalle organizzazioni sindacali il 14 agosto 2021.
2. Il dirigente garantisce le attività di informazione e formazione per il personale ai sensi della normativa vigente in merito a quanto previsto al c. 1 del presente articolo.
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 16bis - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare dal D. Lgs. 81/2008, la RSU designa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), e ne comunica il nominativo al Dirigente.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è individuato tra il personale in servizio nell'Istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
3. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
4. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'Istituto.
5. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
6. Il RLS può accedere liberamente agli edifici in uso dell'Istituto per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
7. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL e nella ulteriore normativa, a cui si rimanda.

Art. 17 – Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è designato fiduciarmente dal Dirigente, in qualità di datore di lavoro e sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.
2. Il RSPP coordina le figure sensibili di cui all'art. 18, e, d'intesa col Dirigente, ne programma e cura la formazione e l'aggiornamento.



3. L'incarico di RSPP è coperto per l'anno 2019 dal prof. Fabio Lucchetta a seguito di avviso di disponibilità interna (prot. N. 914/06 del 15/02/2019).

Art. 18 – Le figure sensibili

1. A ogni sede scolastica è assegnato un referente di plesso per la sicurezza. Per ogni sede sono inoltre individuate le seguenti figure sensibili:
 - a. addetti al primo soccorso;
 - b. addetti squadra antincendio
 - c. addetti/responsabili delle emergenze
2. Le figure sensibili sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifici corsi. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano in base al coordinamento del RSPP. Nel corso dell'anno scolastico, si effettueranno iniziative di formazione per le figure sensibili, il cui elenco verrà aggiornato annualmente.
3. Qualora ad un plesso non siano assegnate tante unità lavorative quante le figure sensibili previste, potrà essere posto in capo ad una medesima unità più di una delle funzioni di cui al comma 1.
4. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dal D. lgs 81/2008.

Titolo IV

IMPATTO DELLE TECNOLOGIE SUI LAVORATORI

Art. 19 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Dalle ore 18.30 di ciascuna giornata e fino alle ore 7:30 del giorno lavorativo successivo l'istituzione scolastica non ha ordinariamente titolo ad interpellare o interloquire col lavoratore mediante strumenti di comunicazione a distanza, sia sincroni (ad es. telefono) che asincroni (ad es. e-mail).
2. Qualora durante tale periodo di "disconnessione" l'istituzione scolastica dovesse procedere occasionalmente a comunicazioni, messaggi, circolari ecc. in forma asincrona, il dipendente ha diritto di ignorarli, senza che nulla possa essergli imputato in proposito.
3. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, anche durante il periodo di "disconnessione", in caso di urgenza indifferibile.

Titolo V

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE E FORME DI FLESSIBILITÀ

Capo I – personale ATA

Art. 20 – Prestazioni aggiuntive del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. specifica professionalità;
 - b. continuità di servizio;
 - c. eventuale disponibilità espressa dal personale.
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale.
4. Il Dirigente può altresì individuare per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse personale avente le competenze necessarie, cui affidare un incarico specifico aggiuntivo.



5. Le prestazioni aggiuntive e gli incarichi specifici devono essere oggetto di un formale incarico.

Art. 21 - Collaborazioni plurime del personale ATA

1. Per specifiche attività che richiedono particolari competenze non presenti nell'Istituto, il Dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL.
2. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di altra Istituzione scolastica vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

Art. 22 – Flessibilità di orario del personale ATA

1. Per il personale ATA si distingue la flessibilità "istituzionale" dalla flessibilità "occasionale".
2. Al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, per flessibilità "istituzionale" si intende la possibilità di assumere e dismettere servizio posticipatamente rispetto all'orario di entrata/uscita ordinario, nella misura massima di 30 minuti.
3. La flessibilità "istituzionale" è concessa temporaneamente e con atto scritto del Dirigente, sentito il DSGA, a condizione che:
 - a. le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta in cui è debitamente rappresentata la motivazione familiare o personale alla base della richiesta motivata;
 - b. la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità dei servizi.
4. La concessione della flessibilità "istituzionale" resta comunque sempre subordinata alle esigenze di buon funzionamento individuate nel relativo Piano delle attività e negli ordini di servizio del DSGA, e può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento successivamente alla concessione, per necessità contingenti dell'Istituto.
5. Fatto salvo il caso di cui ai commi precedenti, la flessibilità "occasionale" rispetto all'orario dovuto, previsto nel Piano delle attività predisposto dal DSGA, si esplica nel fatto che il personale ATA ha una flessibilità di entrata in ritardo di 5-15 minuti.
6. L'assunzione di servizio anticipata di qualche minuto non dà invece diritto ad una corrispondente uscita anticipata, né sarà conteggiata ai fini della durata della prestazione lavorativa.

Capo II – personale docente

Art. 23 – Articolazione dell'orario dei docenti

1. Per i docenti si prevede di norma una articolazione dell'orario di lezione su 5 giorni alla settimana.
2. Il c.d. "giorno libero" non dispensa da impegni collegiali ed attività funzionali programmate, non costituisce un diritto automatico e, secondo necessità organizzative dell'orario complessivo, potrà essere occasionalmente negata.
3. Ogni docente esprime una preferenza circa la collocazione del proprio "giorno libero", esprimendo contestualmente anche una opzione subordinata.
4. Non è dato esprimere preferenza del sabato con subordinata lunedì, e viceversa.
5. A parità di richiesta per un medesimo "giorno libero" – tipicamente il sabato o il lunedì - si procederà per rotazione rispetto all'anno scolastico precedente, secondo ordine alfabetico, e comunque sempre subordinatamente alle esigenze di carattere didattico-educativo.

Art. 24 – Disponibilità del personale docente ad effettuare ore eccedenti

1. Per supplenze brevi il dirigente scolastico individua innanzitutto docenti che hanno debiti orari per fruizione di permessi brevi.
2. Ogni docente può dichiarare la propria disponibilità a sostituire i colleghi assenti, per un massimo di sei ore settimanali.

3. La disponibilità può essere data:
 - a. anche per altri plessi dello stesso ordine di scuola;
 - b. fin dalla prima ora;
 - c. per le ultime ore e/o mensa;
 - d. per le ore pomeridiane;
 - e. per le sole ore centrali.
4. Le disponibilità vanno riportate nel quadro orario settimanale e indicate con la lettera "R" (retribuite).
5. Per la tipologia di disponibilità a sostituire i colleghi assenti di cui al c. 2 lettere a, b, c e d, oltre al compenso previsto per ciascuna ora di servizio effettivamente prestato, verrà riconosciuto un compenso forfettario annuale pari a € 70,00 in più sul compenso complessivo maturato per aver svolto almeno 10 ore di supplenza.
6. Esaurito il budget disponibile sarà possibile il recupero per massimo 4 ore annuali, previa comunicazione al dirigente scolastico (o referente di plesso), di cui:
 - 4 ore di programmazione per la Scuola Primaria;
 - 4 ore di compresenza con docente di potenziamento

Art. 25 – Impegno del personale docente in uscite didattiche

1. Viene riconosciuto ai docenti impegnati in viaggi d'istruzione e visite guidate il pasto, quando dovuto, biglietti di ingresso a musei o similari e trasporti pubblici, dietro presentazione di idonea documentazione.
2. Per la partecipazione a visite/viaggi di una giornata, viene riconosciuto un compenso forfettario pari a € 40 solo se viene sforato l'orario di servizio di almeno 3 ore.
3. Per la partecipazione a viaggi con pernottamenti è riconosciuto un compenso forfettario di € 80 al giorno, comprendente il pernottamento.
4. Per i docenti che partecipano a progetti di partenariato, concorsi e manifestazioni assimilabili viene riconosciuto un compenso forfettario pari a quanto indicato nei commi 2 e 3, a seconda della durata.

Art. 26 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre Istituzioni scolastiche – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dal vigente CCNL.
2. Analogamente, il Dirigente può autorizzare docenti dell'Istituto a collaborare presso altre Istituzioni scolastiche.
3. Tali collaborazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dirigente della Istituzione scolastica di appartenenza, a condizione che non comportino esoneri neanche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio e non interferiscano con gli obblighi ordinari di servizio. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 27 – Assenze del personale docente

1. Il docente assente per malattia, o per motivi imprevisti, è tenuto a darne comunicazione alla direzione dalle 7:30 alle 7:55, indipendentemente dall'orario di servizio.
2. Nel caso di improvvisa assenza del docente e in caso di mancanza di docenti a disposizione, la classe viene:
 - assegnata temporaneamente a un docente impegnato in attività di co-docenza, anche se in classe diversa;
 - assegnata ai docenti che devono recuperare i permessi;
 - assegnata a docenti impegnati in attività di potenziamento, solo in casi eccezionali;
 - assegnata a docenti che hanno dichiarato la propria disponibilità fino a esaurimento del budget ore eccedenti;
 - frazionata in gruppi e inserita in classi parallele, ove possibile, solo in casi eccezionali e solo se superata la fase emergenziale in corso da SARS-CoV-2.
4. Il docente di sostegno, in quanto docente di classe, potrà supplire l'insegnante assente nella stessa classe, per tamponare l'emergenza. In assenza dell'allievo assegnato, sarà a disposizione dell'istituto.

Art. 28 – Formazione e aggiornamento del personale docente

1. È favorita la partecipazione a iniziative che valorizzino saperi e competenze raccordabili con il profilo culturale e professionale e utilizzabili dall'istituzione scolastica a vantaggio del miglioramento dell'offerta formativa e della qualità del servizio.
2. I docenti chiederanno l'autorizzazione al Dirigente Scolastico per partecipare a qualsiasi iniziativa di aggiornamento/formazione coincidente con l'orario di servizio.
3. Nel caso di richiesta esonero – da consegnare almeno una settimana prima – da parte di più docenti, laddove l'organizzazione delle attività didattiche non consenta il soddisfacimento di tutte le richieste, la precedenza viene fissata nel modo seguente:
 - affinità del corso, per cui è richiesto l'esonero, con le discipline insegnate;
 - insegnanti con contratto a tempo indeterminato;
 - minore numero di ore di aggiornamento/formazione effettuate nell'ultimo anno;
 - minore anzianità di servizio.

TITOLO VI

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER L'A. S. 2020/2021

Capo I – Norme generali

Art. 29 – Fondo per la contrattazione integrativa

1. Il Fondo per la contrattazione integrativa è complessivamente costituito da:
 - a. fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. fondo per la valorizzazione del personale docente ex art. 1, comma 126, della legge n. 107/2015;
 - c. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - d. eventuali economie del Fondo per la contrattazione integrativa derivanti da risorse non utilizzate nell'anno scolastico precedente.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III. 1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato, e allegato al presente contratto. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.
3. Per l'anno scolastico 2021/2022 il Fondo per la contrattazione integrativa è così determinato (Decreto Dirigenziale prot. n. 6898 del 12.10.2021):

FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO Anno Scolastico 2021-2022		
Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa MOF (importi in € lordo dipendente) composto dalle assegnazioni per:	C	Assegnazione risorse finanziarie nota MI prot. n. 21503 del 30.09.2021
Fondo per l'Istituzione scolastica – art. 40, c. 4, lett. a), CCNL 19.04.2018 – finalità di cui all'art. 88 del CCNL 29.11.2007	A	29.009,74
Valorizzazione del personale scolastico (<i>bonus</i>) – art. 40, c. 4, lett. g), CCNL 19.04.2018 (valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, L. 107/2015) – da utilizzare	B	9.756,63

dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione, come da L. 160/2019, art. 1, c. 249		
TOTALE FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA (FIS) da ripartire secondo i criteri individuati dalla contrattazione integrativa di Istituto per l'a.s. 2021-2022	C=A+B	38.766,37
Funzioni strumentali all'offerta formativa – art. 40, c. 4, lett. c), CCNL 19.04.2018	D	3.505,76
Incarichi specifici del personale ATA – art. 40, c. 4, lett. d), CCNL 19.04.2018	E	1.703,35
Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti (art. 30 CCNL 29.11.2007) – art. 40, c. 4, lett. f), CCNL 19.04.2018	F	1.839,16
Compensi al personale insegnante per le attività complementari di educazione fisica – art. 40, c. 4, lett. b), CCNL 19.04.2018	G	832,31
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica – art. 40, c. 4, lett. e), CCNL 19.04.2018	H	2.511,48
TOTALE I =	C+D+E+F+G+H	49.158,43
Economie provenienti dall'a.s. 2020-2021 (utilizzabili anche per finalità diverse da quelle originarie, art. 8, c. 3, CCNI 31.8.2020)	K	1.087,35
TOTALE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO A.S. 2021-2022	J=I+K	50.245,78

- Gli eventuali fondi che saranno assegnati per le finalità di cui all'art. 1, commi 592 e 593 della legge n. 205/2017 (*"valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali"*) saranno ripartiti mediante apposita sequenza contrattuale integrativa del presente contratto.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 3 dell'ipotesi di Contrattazione Collettiva Integrativa Nazionale del Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Istituzioni Scolastiche ed Educative, *"resta ferma la possibilità per la singola istituzione scolastica di definire con la contrattazione integrativa di istituto le finalità e le modalità di ripartizione delle eventuali risorse non utilizzate negli anni precedenti, comprese le risorse di cui al comma 1, anche per le finalità diverse da quelle originarie ai sensi dell'articolo 40 del CCNL 2016-2018."* del CCNL. Le risorse relative al Fondo per la contrattazione integrativa rimaste disponibili al termine dell'anno scolastico 2020/2021 andranno ad incrementare il fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico 2021/2022, senza il vincolo originario di destinazione, tenuto conto delle specifiche esigenze di questa istituzione scolastica.

Art. 30 - Finalizzazione delle risorse del Fondo per la contrattazione integrativa e criteri per l'utilizzazione del personale

- Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per la contrattazione integrativa devono essere finalizzate a retribuire funzioni e attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.
- L'accesso al Fondo per la contrattazione integrativa è regolato dai seguenti criteri generali:
 - equità:** tutto il personale ha diritto a partecipare alle attività che danno accesso al fondo, nella misura consentita dalle risorse finanziarie previste e dalla disponibilità dichiarata;
 - professionalità:** l'assegnazione alle attività aggiuntive e agli incarichi è disposta prioritariamente sulla base delle competenze certificate e/o maturate dal personale in servizio;

- c) **continuità:** per lo svolgimento di specifici ruoli, al fine di non vanificare le competenze già sviluppate e gli obiettivi già conseguiti;
- d) **volontarietà:** libera adesione alle attività.

Art. 31 – Finanziamenti diversi dal Fondo per l’Istituzione Scolastica: criteri di utilizzazione del personale

1. Per quanto riguarda l’accesso a finanziamenti diversi dal Fondo per l’Istituzione Scolastica (PON, progetti nazionali, aree a rischio, avviamento alla pratica sportiva, etc.) sono stabiliti i seguenti criteri di individuazione e utilizzazione del personale che offra la propria disponibilità:
 - a) possesso di titoli culturali specifici afferenti alla tipologia di intervento;
 - b) possesso di esperienza di docenza nel settore di pertinenza;
 - c) possesso di esperienze professionali nel settore di pertinenza;
 - d) esperienza e certificazioni informatiche.

Art. 32 – Ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti

1. Le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti saranno attribuite e retribuite nei limiti delle disponibilità finanziarie accertate e in base alle disponibilità di cui all’art. 24.
2. La sostituzione dei docenti assenti con coloro che hanno dato la disponibilità sarà effettuata secondo i seguenti criteri, nell’ordine:
 - a) docenti della stessa classe/interclasse;
 - b) docenti della stessa disciplina del docente assente;
 - c) altri docenti.
3. I docenti che hanno dichiarato la propria disponibilità a sostituire i colleghi assenti:
 - a) firmano per accettazione la prestazione richiesta;
 - b) svolgono la docenza in sostituzione del docente assente e annotano l’attività svolta sul registro elettronico.

Art. 33 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente, assunta la delibera del piano delle attività da parte del collegio dei docenti e del piano formulato dal DSGA e acquisite le disponibilità del personale docente e ATA, conferisce in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Ove il numero degli addetti indicato per ogni attività è inferiore rispetto alle disponibilità manifestate dai Docenti e ATA, il DS utilizza i criteri definiti nel confronto.
3. Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati i compiti, gli obiettivi assegnati e, se già quantificato in sede negoziale, il compenso spettante (in modo orario o forfettario).
4. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Capo II – Utilizzazione del fondo per la contrattazione integrativa

Art. 34 - Criteri per la ripartizione del Fondo per il Miglioramento Offerta Formativa

1. Il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF) sarà impiegato per retribuire le attività previste dall’art. 40, comma 4, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19.04.2018, suddivise tra le componenti professionali presenti nell’istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.
2. La quota del Fondo di € **9.756,63** lordo dipendente, finalizzata a retribuire la valorizzazione del personale scolastico, utilizzata senza ulteriore vincolo di destinazione, come da L. 160/2019, art. 1, c. 249, sarà riconosciuta quale quota aggiuntiva ai compensi già previsti dall’art. 40, c. 4, lett. a) del CCNL, per l’impegno

profuso nelle attività svolte, secondo i criteri individuati nel successivo art. 41.

3. Le economie provenienti dall'a. s. 2020/2021, utilizzabili anche per finalità diverse da quelle originarie, come previsto dall'art. 8, c. 3, CCNI 31.8.2020 - pari ad € 1.087,35 - sono utilizzate per incrementare le risorse relative alle attività previste dall'art. 40, c. 4, lettere c) del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19/04/2018, la cui somma complessiva ammonterebbe così a € 4.593,11 (€ 3505,76 + 1.087,35).
4. La quota del FIS disponibile per la contrattazione integrativa, diminuita degli importi per l'indennità di direzione al DSGA e al suo sostituto per un massimo di 36 giorni, è pari a € 25.976,94 ed è ripartita come nella tabella che segue:

COMPENSO FIS (art. 40, c. 4, lett. a) del CCNL 19.04.2018)		29.009,74
A dedurre: indennità di direzione (DSGA + sostituto per 36 gg.)		3.032,80
TOTALE GENERALE FIS 2021-2022 disponibile per la contrattazione integrativa		25.976,94
FIS disponibile quota docenti	77%	20.002,24
FIS disponibile quota ATA	23%	5.974,70

Tali somme sono aumentate, in eguale proporzione, della quota per retribuire la valorizzazione del personale scolastico, ai sensi dell'art. 40, c. 4, lett. g) del CCNL 19.04.2018 - pari a € 9.756,63 – come specificato nella tabella che segue:

FIS disponibile quota docenti	Quota valorizzazione ai sensi della L. 107/2015, art. 1, commi 126-128	TOTALE
20.002,24	7.512,61	27.514,85

FIS disponibile quota ATA	Quota valorizzazione ai sensi della L. 160/2019, art. 1, c. 249	TOTALE
5.974,70	2.244,02	8.218,72

5. In sede di informazione sull'attuazione del presente contratto verranno rese note tutte le eventuali operazioni di riequilibrio e redistribuzione delle risorse fra le diverse attività programmate resesi necessarie per cause eccezionali e non prevedibili.

Art. 35 – Ripartizione del fondo per l'Istituzione scolastica: quota docenti

1. L'importo del FIS spettante ai docenti, come definita nel precedente art. 34 - pari a € 27.514,85 - sarà diviso tra le seguenti voci:
- a. supporto alle attività organizzative e amministrative dell'Istituto, per un importo complessivo di € 8.785,00 di cui € 1.878,20 da quota finalizzata a retribuire la valorizzazione del personale scolastico (25% ca.);
 - b. attività di coordinamento didattico e di referenza, per un importo complessivo di € 9.327,50 di cui € 2.629,41 da quota finalizzata a retribuire la valorizzazione del personale scolastico (35% ca.);
 - c. attività finalizzata all'innovazione didattica e metodologica, attraverso la ricerca-azione, la documentazione e a diffusione di buone pratiche, per un importo complessivo di € 9.187,50 di cui € 3.005,00 da quota finalizzata a retribuire la valorizzazione del personale scolastico (40% ca.);
- Per quanto possibile, le suddette attività saranno assegnate evitando l'eccessiva sovrapposizione di incarichi alle stesse persone.
2. Per l'a. s. 2021/2022 la quota di cui al precedente comma 1 è così suddivisa:



Supporto alle attività organizzative e amministrative dell'Istituto (art. 25 D. Lgs. n. 165/2001) – Tipo incarico	Unità pers. x ore x costo unità oraria (€ 17,5)	Totale lordo dipendente in €
Docente 1 ^a collaboratore del DS e referente plesso SSIG	1 x 170 ore	2.975,00
Docente 2 ^a collaboratore del DS e referente plesso primaria Susegana	1 x 85 ore	1.487,50
Referente plesso primaria Ponte della Priula	1 x 75 ore	1.312,50
Referente plesso primaria Colfosco	1 x 75 ore	1.312,50
Referente orario scuola secondaria	1 x 35 ore	612,50
Referenti di plesso x sicurezza	52 (4 x 13 ore)	910,00
Referente tecnico INVALSI	1 x 10 ore	175,00
TOTALE	502 ore	8.785,00

Attività di coordinamento e di referenza – Tipo incarico	Unità pers. x ore x costo unità oraria (€ 17,5)	Totale lordo dipendente in €
Coordinatori di classe SSIG	234 (13 x 18 ore)	4.095,00
Segretari consigli di classe SSIG	26 (13 x 2 ore)	455,00
Referenti di classe scuola primaria	200 (25 x 8 ore)	3.500,00
Coordinatori dipartimenti disciplinari	30 (3 x 10 ore)	525,00
Referente "Montessori"	1 x 15 ore	262,5
Subconsegnatari laboratori/palestre	28 (7 x 4 ore)	490,00
TOTALE	533 ore	9.327,50

Attività finalizzata all'innovazione didattica e metodologica	Unità pers. x ore x costo unità oraria (€ 17,5)	Totale lordo dipendente in €
Commissioni supporto FFSS e <i>team</i> dell'innovazione	280 (28 x 10 ore)	4.900,00

Gruppo di lavoro per l'inclusione	20 (5 x 4 ore)	350,00
Tutor docenti neoassunti	128 (8 x 16 ore)	2.240,00
Referente bullismo e cyberbullismo	1 x 10 ore	175,00
Team bullismo e cyber bullismo	12 (4 x 3 ore)	210,00
Progetto "Uscire, osservare, apprendere" (uscite didattiche e viaggi di istruzione di 1 giorno)	45 ore	787,50
Attività di progettazione e rendicontazione degli esiti (per progetti att. altern., potenziamento ecc.)	30 ore	525,00
TOTALE	525 ore	9.187,50

con un residuo non impegnato di **214,85 €** che costituisce maggiore economia.

Il compenso per l'animatore digitale, pari a € 1000,00 forfetari, verrà erogato dal capitolo di bilancio dedicato (PNSD).

Art. 36 – Ripartizione del fondo per l'Istituzione scolastica: quota ATA

1. Per quanto attiene il personale A.T.A. l'importo disponibile per il FIS ammonta a **€ 8.218,72** lordo dipendente di cui **€ 2.244,02** da quota finalizzata a retribuire la valorizzazione del personale scolastico. Tale somma è destinata per il 55% (**€ 4.520,30**) per gli Assistenti Amministrativi e il 45% (**€ 3.698,42**) per i Collaboratori Scolastici. Si precisa che, tra questi ultimi, è presente 1 unità con art. 7 del CCNL 2006-07.
2. L'importo è utilizzato anche tenendo conto di quanto emerso nell'incontro di inizio anno del personale ATA, come indicato dalla seguente tabella:

Attività AA	Unità pers. x ore x costo unità oraria (€ 14,5)	Totale lordo dipendente in €
Supporto attività PTOF e progetti extracurricolari; gestione del personale e relativi monitoraggi e graduatorie	1 x 45 ore	652,50
Supporto e coordinamento procedure informatizzate, gestione <i>password</i> e comunicazioni per registro elettronico; monitoraggi popolazione scolastica	1 x 55 ore	797,50
Gestione emergenza da SARS-CoV-2	1 x 35 ore	507,50
	1 x 15 ore (per eventuali sostituzioni)	217,50
Componente gruppo valutazione rischi da stress lavoro- correlato	5 ore	72,50
Formazione e aggiornamento gruppi GECODOC, creazione cartelle archivio digitale, altri monitoraggi e supporto area acquisti	1 x 45 ore	652,50
Sostituzione colleghi assenti	90 (3 x 30 ore)	1.305,00
Attività supporto altre aree/portineria	20 ore	290,00
TOTALE	310 ore	4.495,00

con un residuo non impegnato di **25,30 €** che costituisce maggiore economia.

Attività CS	Unità pers. x ore x costo unità oraria (€ 12,5)	Totale lordo dipendente in €
Collaborazione con docenti per alunni disabili	120 (12 x 10 ore)	1.500,00
	1 x 5 ore	62,50
Sostituzione colleghi assenti	130 (13 x 10 ore)	1.625,00
Componenti gruppo valutazione rischi da stress lavoro- correlato	20 (4 x 5 ore)	250,00
Delegati verifica <i>green pass</i>	20 (4 x 5 ore)	250,00
TOTALI	295 ore	3.687,50

con un residuo non impegnato di **10,92 €** che costituisce maggiore economia.

- Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo possono essere remunerate con recuperi compensativi in alternativa alla corresponsione in tutto o in parte dei compensi di cui al precedente punto 2, durante la sospensione delle attività didattiche.
- Eventuali somme residue saranno utilizzate per retribuire ulteriori attività che si rendesse necessario svolgere entro il 31 agosto 2022.

Art. 37 - Funzioni strumentali

- Preso atto della delibera del Collegio dei Docenti nella quale vengono individuate le funzioni strumentali alle esigenze dell'Istituto, la quota relativa (pari a **€ 4.593,11**) viene assegnata in relazione alla complessità e al carico di lavoro, secondo la seguente ripartizione:

Area funzione strumentale	Lordo dipendente in €
PTOF, RAV, PdM, RS	forfait di 1.400,00
INCLUSIONE	forfait di 1.050,00
ORIENTAMENTO	forfait di 1.050,00
SUPPORTO LAVORO DOCENTI	forfait di 1.050,00
TOTALE	4.550,00

con un residuo non impegnato di **43,11 €** che costituisce maggiore economia.

Art. 38 - Incarichi specifici personale ATA

I compiti del personale ATA sono costituiti (art. 47 sequenza contrattuale 29/11/2007) dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza

Tipo incarico specifico	Numero unità	Lordo dipendente in €
servizi postali (CS)	1	forfait di 425,00
responsabile ufficio personale, didattica e protocollo (AA)	3	forfait di 425,00
TOTALI	4	1.700,00

con un residuo non impegnato di **3,35 €** che costituisce maggiore economia.

Art. 39 - Compensi per le attività di educazione fisica (tab. B-d)

Le risorse finanziarie previste per le attività di educazione fisica (pari a **€ 832,31**) sono finalizzate alla retribuzione dei docenti per le ore effettivamente prestate.

Attività	Unità pers. x ore x costo unità oraria (€ 17,5)	Totale lordo dipendente in €
Attività del Centro Sportivo Scolastico (corsa campestre, arrampicata, atletica leggera su pista, ecc.)	40 (3 x 15/10 ore)	700,00 €

con un residuo non impegnato di 132,31 € che costituisce maggiore economia.

Art. 40 – Compensi per aree a rischio (tab. B-c)

I compensi previsti per le aree a rischio (pari a **€ 2.511,48**) vengono assegnati ai docenti sotto indicati per la realizzazione delle seguenti attività, così come deliberate dal collegio dei docenti:

Attività/Progetti	Ore docenza	N. docc.	Ore funz.	N. Doc.	Lordo dip. in €
Progetto "Orienteering a scuola"	28	1	3	1	1.032,50
Progetto "L'acqua è vita"	00	0	30	22	525,00
Progetto "Educazione all'affettività"	00	0	15	6	262,50
Progetto "Parole per crescere"	6	3	0	0	210,00
Progetto "un giardino su misura di bambino"	9	9	9	9	472,50
(A) TOTALE PROGETTI	45	13	53	30	2.502,50

con un residuo non impegnato di **8,98 €** che costituisce maggiore economia.

Art. 41 - Valorizzazione dei docenti – ex comma 126 art.1 L.107/15 (criteri generali)

- Le risorse finanziarie disponibili per la valorizzazione del merito del personale docente per l'anno scolastico 2021/2022 sono quelle determinate dal precedente art. 34, comma 2, e corrispondono a **€ 9.756,63**.
- La quota del Fondo d'Istituto per la valorizzazione di tutto il personale scolastico sarà riconosciuta quale quota aggiuntiva ai compensi già previsti dall'art. 40, c. 4, lett. a) del CCNL, secondo i criteri di seguito individuati.
 - Personale docente** che abbia prestato servizio continuativamente per non meno di 7 mesi:
 - a tutti gli incarichi che contribuiscono alla qualità dell'insegnamento, al miglioramento dell'Istituzione Scolastica e al successo formativo degli allievi, attraverso azioni di coordinamento didattico (35%)
 - a tutti gli incarichi che contribuiscono al raggiungimento di risultati e al potenziamento delle competenze degli alunni, favorendo l'innovazione didattica e metodologica, attraverso la collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche (40%)
 - a tutti gli incarichi di responsabilità assunti nel coordinamento organizzativo (compresa la gestione dell'emergenza COVID) e nella formazione del personale (25%)
 - Personale ATA** che abbia prestato servizio continuativamente per non meno di 7 mesi:
 - intensificazione per la gestione dell'emergenza COVID, destinata a 17 unità ATA (organico di fatto di AA e CS), per la disponibilità alla formazione e per l'impegno a migliorare la qualità dei servizi.

Art. 42 - Ore eccedenti e flessibilità organizzativa e didattica

1. La somma finalizzata alle ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti (art. 30 CCNL 29.11.2007) – art. 40, c. 4, lett. f), CCNL 19.04.2018) è pari a € **1.839,16** ed è distribuita come nella tabella che segue:

Tipologia	Unità pers./ore	Lordo dip. in €
Supplenze sino a dieci giorni	63 ore x 22,50 €	1.417,50
Disponibilità di cui all'art. 24 del presente Contratto	4 docc.	400,00
TOTALE		1.817,50

con un residuo non impegnato di **21,66 €** che costituisce maggiore economia.

Art. 43 - Formazione del personale

Le risorse per le attività di formazione per il personale docente ed ATA (in coerenza con gli obiettivi e le finalità definiti con il Piano Nazionale di formazione dei docenti e dell'istituzione scolastica) sono ripartite tra le diverse categorie di personale (docente ed ATA) secondo i seguenti criteri generali:

- in proporzione secondo le consistenze degli organici di fatto;
- per quanto riguarda la componente docente, le stesse risorse saranno destinate sia al personale precario sia ai docenti neoassunti; questi ultimi, pur impegnati nel percorso annuale di formazione per il superamento dell'anno di prova, possono aderire volontariamente alle attività formative promosse dall'Istituto.

Art. 44 - Progetti comunitari e nazionali

Il personale partecipa a tali attività in base alla propria disponibilità individuale e alle relative competenze.

Nella assegnazione degli incarichi possono essere applicati i seguenti criteri:

- tutto il personale può partecipare, senza esclusione alcuna;
- evitare la concentrazione di incarichi/partecipazione a più progetti da parte delle stesse persone;
- per più candidati sullo stesso progetto, a parità di competenze e punteggio, sarà favorita la rotazione per consentire una partecipazione più ampia;
- per il personale ATA, acquisita la necessaria disponibilità, si potrebbe procedere ad una distribuzione dei progetti in modo da coinvolgere tutti gli interessati (ovvero tutti coloro che hanno determinate competenze).

Anche in questo caso è possibile prevedere una rotazione, per agevolare la più ampia partecipazione.

L'ammontare della remunerazione destinata alle singole attività e alle figure previste dal progetto, se diverse da quelle riconosciute a costi standard (art. 22 comma 4 lettera c 3), sarà oggetto di contrattazione e si darà luogo a un'integrazione del presente contratto, allegandovi la previsione delle quote spettanti.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Capo I - Liquidazione compensi

Art. 45 - Determinazione di residui

1. Nel caso in cui, nel corso dell'anno scolastico, vengano a determinarsi economie per attività non realizzate o realizzate solo parzialmente, il tavolo negoziale potrà essere riconvocato entro la fine delle attività didattiche (30/06) al fine di destinare le risorse non utilizzate.

Art. 46 - Liquidazione dei compensi

1. I compensi saranno liquidati con il sistema del Cedolino Unico dalla Ragioneria Territoriale dello Stato servizio VI stipendi entro e non oltre il 31/08 dell'anno scolastico di riferimento.

Art. 47 - Certificazione di compatibilità economico/finanziaria



1. La presente ipotesi di Contratto Integrativo di istituto verrà sottoposta al parere del Collegio dei Revisori dei Conti per ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria corredata dalla relazione tecnico-finanziaria redatta dal DSGA e dalla relazione illustrativa del Dirigente Scolastico.

Art. 48 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Contratto Integrativo di Istituto valgono le norme generali del CCNL 2006/09 e 2016/18 in vigore.

Capo II - Informazione ai sensi dell'art. 22 CCNL 2016/18

Art. 49 – Informazione sull'applicazione delle disposizioni contrattuali

1. Le parti si impegnano, in un rapporto reciproco di correttezza e trasparenza, ad un uso esclusivo ed attento dei dati. L'informazione degli esiti della contrattazione ha lo scopo di garantire alla parte contraente la verifica della piena applicazione del Contratto Integrativo di Istituto sottoscritto.
2. Il Dirigente Scolastico rendiconta annualmente in modo analitico tutti i compensi del salario accessorio liquidati al personale (docente, educatore ed Ata) sia dai fondi contrattuali che non contrattuali.
3. La comunicazione alla RSU ed alle OO.SS. provinciali di tutti i prospetti analitici indicanti le attività, gli impegni orari e gli importi liquidati ai singoli lavoratori oggetto della presente contrattazione, in quanto previsti da precise norme contrattuali in materia di lavoro, non costituisce violazione della riservatezza, purché sia rispettato l'obbligo di non divulgazione e pubblicizzazione dei documenti forniti.

Letto, approvato e sottoscritto.


Susegana, 26.11.2021

LE PARTI

Il dirigente scolastico
Angela Morgese



RSU e Organizzazioni sindacali territoriali



CISL SCUOLA



Si allegano i piani finanziari per le spese organizzative e gestionali dei seguenti PON:

- Avviso 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole
- Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità

PIANO FINANZIARIO SPESE DI GESTIONE Progetto 10.2.2A - FDRPROC-VE-2021-82 –
 “Giocando s’impara” – CUP F13D21002990006 - € 2.082,00 (lordo stato) per
 ciascun modulo

	personale	N unità	Lordo dipendente	lordo stato	ore	totale lordo stato
Spese organizzative	DS	1				150,00
	DSGA	1	18,5	24,54	8	196,32
	ass. amministrativo	1	14,5	19,24	30	577,20
	collaboratore scol.	1	12,5	16,59	30	497,70
totale Spese organizzative						1421,22
pubblicità						160,78
acquisti						500,00
totale spese forniture						660,78
						TOTALE SPESE GENERALI
						2.082,00

DSGA ff
 Guido Sgrò

DIRIGENTE SCOLASTICO
 Angela Morgese

CISL Scuola
 Roberto Pavesi
 Anna Lisa Barbieri

PIANO FINANZIARIO SPESE PROGETTO PON FESR CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 2021 - AZIONE 13.1.1 - FESR REACT EU -

ASSE V PRIORITÀ INV. 131 OB. SPEC. 13.1 - Totale importo € 50.214,48 di cui € 1.506,43 per spese organizzative e gestionali

	personale	N unità	lordo dip.	lordo stato	ore	totale lordo stato
Spese organizzative	DS	1	25	33,17	7	232,19
	ass. amministrativo *	1	14,5	19,24	34	654,16
	DSGA	1	18,5	24,54	25	613,50
Totale spese organizzative						1499,85
				ECONOMIE		6,58

* l'incarico potrebbe essere ripartito


DSGA ff

Guido Sgrò



Dirigente Scolastico

Angela Morgese



CISI scwara *Seemedee Sabbanis*

Antonio Pirelli